

Scheda su:

- **Bullismo, responsabile la scuola se il bambino subisce violenze fisiche e morali nei bagni dell'istituto**

di Pietro Alessio Palumbo – 21 12 2020

Se il bambino subisce atti di bullismo e percosse nei bagni della scuola la responsabilità dei danni fisici e "interiori" è dell'amministrazione scolastica. E si badi, a nulla vale evidenziare che il personale scolastico per esigenze di privacy non può essere allocato alla sorveglianza degli alunni nei bagni stessi poiché a ben vedere una adeguata sorveglianza nei corridoi, ingressi dei bagni compresi, ben può essere predisposta e allertata con particolare riguardo a ragazzi fragili o maneschi.

Con la recente sentenza 1087/2020 il Tribunale di Reggio Calabria ha inoltre chiarito che l'atteggiamento "superficiale" del personale scolastico può diventare grave in situazioni come quella della vicenda analizzata in cui il bambino "oggetto" di gravi atti di bullismo oltre a evidenti segni di violenza fisica ne manifesta altri di natura psicologica. Segni e segnali di violenze di cui peraltro possono essere valido specchio anche i comportamenti dei suoi stessi compagni di classe.

Il fenomeno (crescente) del "bullismo"

Il termine italiano "bullismo" deriva dalla parola inglese "bullying" comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma anche tutti gli altri appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.

A ben osservare il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a "far del male": la modalità più diretta si manifesta in prepotenze fisiche e verbali. Dal che il problema non è riducibile alla sola condotta di singoli bambini o ragazzi ma riguarda il gruppo dei pari nel suo insieme. Spesso infatti il fenomeno si propaga grazie a dinamiche di gruppo: atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei compagni più deboli.

La responsabilità della scuola

L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un "patto" dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.

La scuola deve quindi predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno di alcun tipo o natura agli alunni, in relazione a circostanze ordinarie tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica, ovvero eccezionali (alunni molto "fragili"; alunni molto vivaci o violenti) che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti da cose e persone.

Si risponde anche del danno "morale" subito dal bambino

Le proiezioni delle violenze fisiche e delle umiliazioni morali subite dalla vittima del bullo vulnerano in modo durevole la sua capacità di rapportarsi in modo sereno ai coetanei, di intraprendere il percorso scolastico più confacente alle proprie inclinazioni e di godere delle relazioni sociali e affettive in modo appropriato alla sua età, pregiudicandone persino la possibilità di soddisfare in modo appagante ed equilibrato i più elementari bisogni fisiologici.

In tema di responsabilità della scuola vanno quindi in special modo considerati: la reiterazione degli episodi connotati da crudeltà e codardia; la fragilità psicologica della vittima legata anche alla sua età; la mancanza di dovuto "accudimento" o almeno pronta attenzione da parte del personale scolastico alle cui cure il minore è affidato.